

ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE IN AMBITO MEDICO-SANITARIO,
PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI (di seguito denominata Policlinico o Azienda), con sede legale in Bari, Piazza Giulio Cesare, 11, codice fiscale e partita IVA 04846410720, legalmente rappresentata dal Direttore Generale f.f. /Commissario Straordinario, pro tempore, dott. Gianluca Capochiani,

E

L'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (di seguito denominata AGENZIA), con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale 93496810727 e partita IVA 08238890720, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, pro tempore, dott. Giovanni Migliore,

Premesso che:

- le parti hanno convenuto sulla necessità di stabile collaborazione reciproca in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali;
- si rende conseguentemente necessario formalizzare un accordo quadro che, connotato da flessibilità e approccio integrato, definisca modalità e termini con cui potrà essere richiesta l'attivazione di successivi accordi operativi di collaborazione su specifici ambiti, nel rispetto dei rispettivi assetti organizzativi istituzionali nonché delle esigenze reciproche e specifiche;

Tutto ciò premesso, perché costituisca parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Il Policlinico e l'Agenzia istituiscono un rapporto di stabile collaborazione reciproca in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali.
2. La collaborazione tra le parti verrà attivata, su specifici ambiti e temi, nel rispetto di modalità e termini, anche di natura economica, previsti dal presente atto.

Art. 2 – Accordi attuativi

1. La attivazione di specifica collaborazione avviene, dietro scambio di note (accordi attuativi) tra le Direzioni Strategiche, che precisino:
 - a. gli ambiti e temi della collaborazione ed il relativo oggetto;
 - b. la sede di svolgimento della collaborazione;
 - c. il nominativo del personale dipendente coinvolto su designazione della rispettiva Azienda;
 - d. l'indicazione del monte ore settimanale indicativo massimo dell'impegno richiesto a ciascun dipendente coinvolto, compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché con le disposizioni di legge in tema di pause obbligatorie, riposo giornaliero (l. 161/2014 e d. lgs. 66/2003) e della contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro, ove applicabili.
 - e. il compenso orario e la corrispondente scheda tariffaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, c. 3.
2. La collaborazione specifica viene assicurata dal personale coinvolto in regime extra-istituzionale.

Art. 3 – Durata e decorrenza

1. La durata del presente accordo quadro viene fissata in mesi 12 (dodici), non tacitamente prorogabili né rinnovabili, decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione. Entro tale data è possibile l'attivazione di collaborazioni specifiche, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4 – Rapporti economici e copertura assicurativa

1. Il compenso previsto dagli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 91, c. 3, CCNL Area Sanità 2019-2021 e all'art. 84, c. 3, CCNL Area Funzioni Locali – Sezione III 2016-2018, così come eventualmente precisati ed integrati a livello regionale e/o aziendale. Alla medesima disciplina soggiace il compenso previsto dagli accordi attuativi che individuino personale dipendente del comparto.
2. Le ore effettuate da ciascun dipendente coinvolto nell'espletamento di accordi attuativi, rilevate tramite utilizzo dei sistemi informatici in uso presso ciascuna parte anche da remoto, nonché il corrispondente compenso maturato, saranno rendicontati dalle attestazioni della parte che abbia beneficiato dell'attività di collaborazione specifica, con cadenza trimestrale.
3. Viene escluso ogni eventuale ulteriore onere economico per l'attività resa, eccezion fatta per l'eventuale rimborso spese di attività che debbano svolgersi al di fuori della città di Bari, sede delle due Amministrazioni contraenti.
4. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa per danni ed infortuni eventualmente subiti dai dipendenti nell'espletamento delle attività di collaborazione che si svolgano presso la rispettiva sede ovvero su propria richiesta.
5. Ciascuna parte si assumerà, altresì, la responsabilità per i rischi causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.
6. L'assicurazione per colpa grave ovvero, laddove prevista, quella per la copertura della responsabilità erariale, resta a carico di ciascun dipendente interessato.
7. Ciascuna parte assume, infine, la copertura della responsabilità per il rischio di infortuni occorsi in itinere al proprio personale dipendente, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della sede della parte richiedente la collaborazione specifica ovvero del luogo individuato per l'attuazione delle attività dedotte in accordi attuativi, nonché per i rischi al mezzo aziendale eventualmente utilizzato dai dipendenti per gli spostamenti che avvengano per le medesime finalità.
8. Le parti garantiscono che il personale impiegato nell'attività in essere abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale operando nel rispetto della stessa.

Art. 5 – Spese e foro competente

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.
2. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo quadro, sarà competente il foro di Bari.

Art. 6 – Privacy, integrità e norme di comportamento

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo quadro o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo quadro ovvero di futuri accordi attuativi, vengono trattati esclusivamente per le finalità previste negli stessi, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003, dal d. lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679.
2. Tutto il personale incaricato all'attività oggetto del presente accordo quadro così come dei futuri accordi attuativi è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività di collaborazione.
3. Le parti dichiarano, per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016 e D. Lgs. 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., che il titolare del trattamento dei dati è, per ciascun futuro

accordo attuativo, il soggetto proponente la collaborazione specifica. La parte cui la collaborazione specifica venga richiesta viene fin d'ora nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/649. La nomina avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione del pertinente accordo attuativo e rimarrà in vigore per tutta la sua durata.

4. Le parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 649/2016 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui al presente atto, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati ed in particolare di quelli sensibili.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che sui siti istituzionali sono pubblicati i rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione e Codici di comportamento.

Art. 7 – Approvazione di clausole

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di accettare esplicitamente tutte le clausole ivi contenute, in quanto frutto di puntuale negoziazione tra loro. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari

Il DIRETTORE GENERALE f.f.
- dott. Gianluca Capochiani -

Per l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute
ed il Sociale

Il DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Migliore -